



Mastino, Attilio (1982) *I Diritti mediterranei*. Labeo, Vol. 28 (3), p. 310-316. ISSN 0023-6462.

<http://eprints.uniss.it/4594/>

# **LABEO**

**RASSEGNA DI DIRITTO ROMANO**

**EDITORE GIOVENE NAPOLI**

*Führungsgeschicht.* (Bonn, 1977); ECK, cit.; HALFMANN, cit.; KLOFT, *Ideologie und Herrschaft in den Antike* (Darmstadt 1979), e il recentissimo convegno sulla « lessicografia politica e giuridica nel campo delle scienze dell'antichità » (Torino, 28-29 aprile 1978), in *Atti dell'Acc. delle Scienze di Torino*, suppl. vol. 113, II, Classe di Scienze morali, ecc. (Torino 1980). <sup>17</sup> *Le refus du pouvoir*, in *Principatus*, 'Etudes de notions et d'histoire politiques dans l'antiquité gréco-romaine, Recueil' (Genève 1973) pp. 165-190, spec. 186-188. <sup>18</sup> GRELLE, *NNDI*. V, s. v. *Cura*, pp. 46-48. <sup>19</sup> In DE RUGGIERO, II. s. v. *Cura*, p. 1321. <sup>20</sup> V. sul problema i principali: L. R. TAYLOR, *Party Politics in the age of Caesar* (Los Angeles 1949) pp. 177-182; GAGÉ, *Les clientèles triomphales de la Rép. Rom.*, in *RH.* (1959) pp. 1-2; ID, *Les classes sociales dans l'Empire romaine* (Paris 1964) p. 72; VON PREMERSTEIN, *Vom Werden und Wesen des Prinzipats* (New York 1965) pp. 25-26; TOYNBEE, *Hannibal's Legacy 1* (London 1965) p. 343; COMBÈS, *Imperator* (Paris 1966) p. 386; GRUEN, cit., p. 162 ss.; MILLAR, cit., pp. 279 ss.; ROULAND, *Pouvoir politique et dépendance personnelle dans l'Antiquité romaine. Genèse et rôle des rapports de clientèle* (Bruxelles 1979) pp. 499 ss.; e, fra i manuali didattici, CASSOLA-LABRUNA, cit., pp. 176-178. <sup>21</sup> In *Labeo* 26 (1980) pp. 95 ss.

## I DIRITTI MEDITERRANEI.

1. Di questi *Dossiers* di J. LADJILI (*Dossiers d'histoire du droit méditerranéen. Etudes et documents* [Faculté de droit et des sciences politiques et économiques de Tunis, Tunisi 1979] pp. 267), dispense destinate agli studenti del primo anno della *Licence en droit* della *Faculté de droit et des sciences politiques et économiques* dell'Università di Tunisi (a.a. 1978-79), sorprende soprattutto l'ambito vastissimo dei temi trattati, sia sotto un profilo territoriale, mediterraneo, sia da un punto di vista diacronico.

Pur nell'estrema sinteticità, J. Ladjili riesce a dare un quadro significativo della storia del diritto mediterraneo, da Cartagine ad Atene, da Roma a Costantinopoli, dalle invasioni dei popoli germanici venuti in contatto con le popolazioni di tradizione cristiana alla grande espansione araba. Il Mediterraneo è il luogo d'incontro, la cornice territoriale nella quale si svilupparono, influenzandosi tra loro, le culture di cui il mondo contemporaneo è un po' l'espressione finale. Uno studio di diritto comparato consente di identificare con chiarezza i rapporti tra un'area culturale e l'altra, ma soprattutto di indicare gli imprestiti, le eredità ed i relitti che ogni civiltà ha fatto propri, mutuandoli da istituti giuridici precedenti o comunque acquistandoli da culture differenti.

Il Mediterraneo è il denominatore comune, fortemente caratterizzante: si spiegano allora le curiose rassomiglianze che le istituzioni giuridiche di civiltà diversissime presentano tra loro: « l'homme universel ' de la philosophie grecque — concluderà l'a. — n'est pas loin ».

In questo quadro, grande importanza assume il diritto romano, visto come ele-

mento centrale nella storia dell'elaborazione giuridica mediterranea, con i suoi debiti verso Cartaginesi, Etruschi e Greci e soprattutto con le sue persistenze in età medioevale, moderna e contemporanea.

Le suggestioni e gli stimoli, non solo per i giuristi ma anche per gli storici, sono, come si vede, numerosissimi e non è certo possibile in questa sede raccogliarli e commentarli tutti.

2. L'argomento è trattato in 267 pagine e diviso in quattro *dossiers*: a) i momenti più significativi della storia del Mediterraneo (pp. 16 ss.); b) un fattore di sviluppo del diritto: l'elemento religioso (pp. 93 ss.); c) documenti (pp. 110 ss.); d) studio istituzionale approfondito (pp. 186 ss.).

Il primo *dossier* è diviso in sei studi (Cartagine, Atene, Roma, Bisanzio, la civiltà germanico-cristiana, gli Arabi), il secondo *dossier* in tre studi (la religione romana, il Cristianesimo, l'Islam), gli ultimi due *dossiers* sono invece ripartiti in due titoli, *les sources du droit* (Dio e l'uomo) e *les acteurs du droit*; ciascuno dei due titoli è a sua volta suddiviso in sottotitoli, in capitoli, in sezioni, in paragrafi, con vari allegati e con schede contenenti sommarie indicazioni bibliografiche. Una gradita sorpresa è data dai 46 documenti esplicativi tradotti in francese che costituiscono il terzo *dossier*. Il quadro è completato da un'introduzione (*De la gratuité à la rentabilité*) e da una breve conclusione.

Si tratta, come si vede, di una costruzione complessa, con innumerevoli rimandi incrociati e con accurate ripartizioni interne. Intanto, è opportuno rilevare che il punto di vista, la prospettiva, è dichiaratamente « africana » e, più precisamente, « tunisina »: infatti, rispetto al testo di J. ELLUL, *Histoire des institutions de l'antiquité* (Parigi 1961), cui l'a. a volte si richiama, è stato fatto un passo avanti significativo, sia con l'inserimento di Cartagine, sia con l'ampio spazio dedicato alla civiltà arabo-musulmana ed al suo diritto. Inoltre, è da sottolineare l'ampiezza della trattazione del tema religioso, visto come elemento fondamentale nello sviluppo del sistema giuridico.

Le giustificazioni per uno studio del diritto pubblico e privato espresso dalle società antiche si trova, secondo l'a., non nel soddisfacimento di un vago *divertissement* erudito, ma nella possibilità concreta, attraverso l'indagine storica, di andare alla scoperta della tradizione che ha espresso il diritto attuale, il quale può essere esaminata nelle sue stratificazioni culturali. Inoltre, gli avvenimenti del passato, per non essere più contemporanei, possono essere studiati con imparzialità e serenità, dato che presentano l'immenso vantaggio di essere *dédramatisés*.

3. L'ambito geo-culturale della ricerca è dunque il Mediterraneo, con le civiltà che più a lungo, in epoche diverse, hanno influenzato i popoli rivieraschi: l'a. parte dall'espansione fenicia in Africa, a danno di Libici, Numidi, Mauri, Getuli e di tutte le popolazioni indigene, per affrontare il tema dei conflitti tra le nuove potenze marinare per il controllo dell'occidente. La battaglia di Alalia (a. 535 circa) segna una svolta nella politica cartaginese, la cui prima conseguenza sarà la fondazione di una vera e propria talassocrazia, contrastata dai Greci prima e dai Romani poi.

La fine della seconda guerra punica determina un definitivo ripiegamento sul suolo africano; con la distruzione di Cartagine nel 146 a. Cr. non finisce la tradizione culturale punica nei territori costieri dell'Africa e, aggiungerei, della Spagna e della Sardegna.

Per ciò che riguarda la civiltà greca, l'a. individua l'Atene di Pericle come la sintesi di una cultura che aveva antiche radici (nel mondo miceneo) ed avrà felici prospettive; altri momenti significativi sono la fondazione delle colonie greche in occidente e la nascita dell'impero ellenistico dopo l'impresa leggendaria di Alessandro Magno.

Piú interessante ed originale si fa il discorso per la civiltà romana. Per il periodo piú antico, l'a. segue la versione tradizionale sulle origini di Roma e sull'età dei re e formula osservazioni significative sulla dinamica sociale ed istituzionale della repubblica, soffermandosi su alcune magistrature, sulle attribuzioni del senato, sul sistema elettorale con particolare riguardo per i comizi centuriati. In questa trasformazione della città in capitale di un impero mediterraneo, l'a. vede come elementi caratterizzanti l'affermazione della plebe, l'estensione delle conquiste e lo sviluppo del diritto romano.

La campagna africana di Cesare e la battaglia di Tapso (a. 46 a. Cr.) finiscono per assumere un significato nuovo, forse inedito, di momento decisivo della storia romana: la sconfitta del partito repubblicano stretto attorno a Giuba, re di Numidia, può forse segnare la nuova linea di demarcazione tra la repubblica ed il principato.

Con Augusto si realizza l'*équivoque constitutionnelle*: a causa della crisi politica decadono le assemblee popolari, si verifica uno svuotamento dei poteri dei magistrati, si consolida la posizione preminente del senato, vengono potenziate, dietro la facciata repubblicana, le prerogative del principe e dei suoi funzionari. Nasce un sistema di governo nuovo, che caratterizza i primi secoli della nostra era.

Piú tardi, nel basso impero, si sviluppa ed arriva al culmine una vera e propria crisi istituzionale, con l'anarchia militare e le invasioni dei popoli germanici, che si accompagnano ad una piú grave crisi sociale, economica e religiosa. Inevitabilmente si afferma l'assolutismo imperiale, determinato dall'esercito, ma alimentato dal paganesimo prima e dal cristianesimo poi.

Diocleziano e Giustiniano sono i due poli di questa vicenda: il primo avvia il centralismo e riorganizza l'apparato burocratico; il secondo promuove la riconquista delle province occidentali, nel tentativo, fallito, di ricostituire, anche da un punto di vista territoriale, l'unità imperiale mediterranea.

L'a. studia a questo punto il ruolo che l'Africa ha svolto nella romanizzazione del Mediterraneo: viene esaminata la nascita e l'evoluzione del governo provinciale, la condizione giuridica del suolo e degli abitanti, l'organizzazione municipale, il contributo che imperatori, scrittori e giuristi africani hanno dato alla diffusione ed alla trasformazione della civiltà romana.

A questo proposito, l'a. osserva che sotto i Severi piú del 50% dei senatori sono provinciali, in particolare il 33% orientali, il 15% africani, il 9% gallici e

delle province occidentali: l'Italia non è piú la protagonista della romanizzazione. Sono le province ad ereditare i valori universalistici dell'impero romano ed a farsi carico di quello che è stata la missione provvidenziale di Roma: l'unificazione dei popoli per realizzare l'aspirazione ad una pace universale. L'a. indica appropriatamente i precedenti di quest'idea e si sofferma sugli scrittori classici che hanno esaltato la missione di Roma; lo stoicismo prima, il culto di Augusto e della città eterna, le religioni orientali (quella di Mitra in particolare) e poi lo stesso Cristianesimo (Tertulliano ed Agostino sono africani) propongono un impero universale, con un unico principe, un unico Dio, un'unica legge. In questo quadro, la *constitutio antoniniana de civitate* trasforma nel 212 la base stessa dell'impero e va interpretata come la « consacrazione della *Pax Romana* » da parte di un imperatore africano, Caracalla, che, riallacciandosi esplicitamente ad Alesandro Magno, afferma senza equivoci la sua adesione all'idea universalistica, fondando l'*ὀλικουμένη*, un impero sovranazionale di cittadini uguali, posto sotto la protezione delle nuove divinità pagane introdotte dall'oriente.

Piú tardi, l'arrivo dei Vandali dalla Spagna (a. 429) sconvolge l'assetto dell'Africa romana: nel 439 Genserico si impadronisce a tradimento di Cartagine; gli invasori si adattano poi progressivamente alla civiltà dei popoli vinti. L'a. cita come esempio significativo il mosaico di Tebessa dove un re vandalo è rappresentato in vesti romane.

La successiva riconquista operata da Belisario (a. 533) si rivela un progetto politico infelice: Giustiniano ripristina l'antico sistema d'amministrazione provinciale, ma il distacco culturale, religioso ed economico tra le due parti dell'impero non viene colmato. Costantinopoli, la nuova Roma, non è capace di mantenere a lungo le sue province occidentali, mentre le invasioni proseguono e le infiltrazioni berbere non possono essere piú contenute.

Il grande fatto nuovo, veramente rivoluzionario, per il Mediterraneo occidentale, è rappresentato dal dilagare dell'invasione araba dall'Egitto all'attuale Tunisia. Dopo il primo attacco del 642 ed il secondo del 666, contrastati entrambi dai Berberi, la caduta di Cartagine segna la fine, tra il 688 ed il 705, dell'esarcato bizantino. I Berberi (specie i Numidi) si alleano con gli Arabi ed avviano la conquista di tutto il Maghreb, da cui l'invasione passerà successivamente in Spagna, per poi essere fermata solo nel 732 a Poitiers.

4. In questa cornice temporale e territoriale, i problemi che l'a. si pone sono sostanzialmente due: *les sources du droit* (titolo I) e *les acteurs du droit* (titolo II).

Il diritto, in alcune culture mediterranee, deriva direttamente da Dio: Mosé ebbe le tavole della legge da Yahweh; i re etruschi appresero il diritto dal dio Tagete; il Corano fu rivelato a Maometto da Gabriele, inviato da Allah. La ricerca legislativa non può essere perciò libera per l'uomo, ma resta condizionata inevitabilmente dalle verità rivelate.

Per i Greci, Dio è la fonte del « diritto naturale », una nozione presente anche presso i Latini ed i popoli germanici: Sofocle fa dire ad Antigone che il tiranno

non può calpestare impunemente le leggi non scritte ed immutabili degli dei (*ἄγραπτα κάσφαλη θεῶν νόμιμα*).

Un altro tema affrontato è quello del rapporto tra Dio ed il potere: « il fondamento divino del potere » è una costante della storia mediterranea, ma sono soprattutto i Romani a portare alle estreme conseguenze la connessione tra i due termini. Con la perdita delle libertà politiche avvenuta nel I secolo, nasce il culto imperiale ed il principe si avvia ad essere divinizzato, ancora in vita, secondo espliciti precedenti ellenistici.

Le titolature imperiali, nelle quali riaffiorano arcaiche componenti dell'antica regalità latina, danno con immediatezza i ritmi di questo processo evolutivo che parte già da Augusto, per arrivare al culmine con Caracalla, esaltato soprattutto nelle iscrizioni africane.

Nel IV secolo, con Costantino, nasce la concezione romano-cristiana del potere, con il riconoscimento del carattere religioso della funzione imperiale e con l'affermarsi del principio che « ogni autorità viene da Dio ». Si tratta di una linea che per l'a. percorre tutto l'alto medioevo, fino ad arrivare ai re franchi del IX secolo, che portano alle estreme conseguenze il cerimoniale dell'incoronazione, vero e proprio rituale di consacrazione, non molto dissimile da quello biblico di David. I consiglieri del re carolingio sono dei chierici; il re è il titolare di una Grazia speciale che gli consente di eseguire la volontà di Dio; egli deve proteggere la Chiesa ed assicurare la pace e la concordia al popolo cristiano. Quest'ultimo non costituisce però in nessun modo la base di legittimità del potere regio, che invece si fonda sulla Grazia: l'autorità diventa indiscussa ed assoluta, solo con un limite religioso.

Questa concezione, che si trova anche nel califfato arabo, ha un avvenire molto lungo e tocca le soglie dell'età contemporanea, nella quale secondo l'a. si manifestano ancora gli inconvenienti di una Chiesa talora troppo invadente e compromessa con il potere (cita, ad esempio, il sostegno dato dalla Chiesa alla politica coloniale in occasione del congresso eucaristico di Cartagine del 1930).

Sull'altro versante, è l'uomo il creatore della legge nella πόλις greca e soprattutto nella civiltà romana: mentre Antigone si sacrifica per non violare la legge divina, Socrate nel 399 a.Cr. affronta la morte per difendere i principi della legge positiva.

Erodoto fa dire ad un ambasciatore greco, verso i Persiani: « Noi non abbiamo altro signore che la legge », nel senso che il cittadino greco rifiuta di essere un oggetto passivo nelle mani di un principe ed obbedisce solo a quella legge che egli stesso ha contribuito a definire.

La legge non perde il suo valore per il fatto di non essere eterna ed universale: la sua forza viene dal fatto di essere espressione di un accordo all'interno di una comunità di cittadini, cioè di un insieme di persone legate tra loro non dall'appartenenza ad uno stesso territorio, ma dal godimento degli stessi diritti politici. Il valore assoluto non è più la singola legge, ma il rispetto della legge: le norme possono essere variamente modificate dai cittadini ed hanno perciò un valore relativo.

Dopo aver esaminato le istituzioni greche, l'a. traccia una breve storia della scienza politica fondata dai Greci e del dibattito sulla forma migliore di governo, fino ad arrivare ad Alessandro, che supera le remore di chi vede la monarchia come un'istituzione barbara e fonda la nuova fortunata ideologia del principe che governa col consenso del popolo per assicurare l'ordine e la pace.

Anche nella civiltà romana è l'uomo che elabora concretamente la scienza del diritto: le grandi codificazioni raccolgono secoli di produzione di pretori e giureconsulti. L'a. esamina a lungo l'attività di Gaio, di Papiniano, di Paolo e di Ulpiano, i quali propongono sistematiche classificazioni del diritto romano per categorie che poi saranno adottate dalle diverse scuole e variamente precisate dai giuristi giustiniane.

Con le invasioni dei popoli germanici, il diritto romano subisce una « eclissi » limitata dalla possibilità, per i vinti, di continuare ad essere giudicati con le proprie leggi. Col X secolo il diritto finisce per diventare territoriale, unico per tutti i cittadini di una comunità; il diritto romano dall'XI secolo in poi viene riscoperto (prima dalle scuole di Bologna, di Ravenna e di Pavia, poi dall'umanesimo), per diventare la matrice comune dei « diritti europei moderni ».

5. *Les acteurs du droit*, nella società e nella famiglia, è il tema affrontato nel titolo II. Il diritto è stato via via patrimonio di alcune categorie di persone che ne hanno escluso, ingiustamente, altre.

Tipica è, nella Roma repubblicana, l'esclusione dei plebei dalle magistrature e da altri aspetti della vita politica ed anche sociale della città patrizia. Schiavi e liberi lamentano una notevole inferiorità politica rispetto agli *ingenui*, così come i *peregrini* e le donne rispetto ai cittadini di pieno diritto. Questi ultimi sono titolari di veri e propri *faisciaux* di privilegi e di diritti politici, che possono essere perduti se qualcuna delle condizioni grazie alle quali hanno ottenuto la cittadinanza viene meno. La storia romana conosce comunque progressive concessioni della cittadinanza, anche parziali, ai maggiorenti o ad intere comunità provinciali, fino ad arrivare all'editto di Caracalla che escluderà soltanto i *dediticii*.

Il principio della diseguaglianza degli schiavi rispetto ai liberi viene successivamente giustificato e difeso da giuristi e filosofi. Lo Stoicismo, il Cristianesimo e soprattutto l'Islam mitigano la condizione degli schiavi e garantiscono un minimo di protezione, ma non riescono ad eliminare la schiavitù come istituzione, che sopravvive fino alla civiltà contemporanea: lo sfruttamento degli schiavi negri da parte delle potenze colonizzatrici è ancora giustificato con esplicite ragioni economiche.

Anche all'interno della famiglia, la diseguaglianza può essere una regola: nella Roma arcaica il *pater familias* ha potere di vita e di morte sugli *alieni iuris*, sulla sposa, sui figli, sugli adottati e sugli adrogati. Solo più tardi questo potere esclusivo viene limitato, per poi essere contestato e completamente superato.

Nel diritto musulmano, anche contemporaneo, sopravvivono alcuni elementi della famiglia patriarcale, ereditati dalle civiltà pre-islamiche; di ciò l'a. non dà un giudizio negativo, se è vero che la famiglia patriarcale arcaica presentava almeno due

vantaggi: veniva assicurata la protezione dei membri piú deboli e si garantiva la solidarietà tra generazioni successive.

6. Tutto un *dossier* (il secondo) è dedicato al fattore religioso, esaminato come elemento determinante nello sviluppo del diritto. I tre studi di questo *dossier* riguardano rispettivamente la religione romana, il Cristianesimo e l'Islam.

Dopo aver ricordato le influenze etrusche e greche sulla religione romana, l'a. elenca i principali culti privati e pubblici ed osserva che i re delle origini sono capi religiosi prima ancora che politici, sacerdoti prima ancora che uomini di potere. In età repubblicana i magistrati mantengono in qualche modo questa connotazione, mentre sull'altro versante i pontefici si occupano anche dell'interpretazione del diritto e fissano le *legis actiones*, vere e proprie procedure giuridiche ed insieme religiose. Piú tardi il principe ricoprirà la carica di pontefice massimo; con la divinizzazione dell'imperatore vivente si compirà un ulteriore salto di qualità, mentre il cerimoniale di corte lo allontanerà sempre piú decisamente dagli altri uomini.

Anche il Giudaismo dà un contributo determinante allo sviluppo del diritto, specie con i testi sacri; il Cristianesimo poi produce tutta una letteratura religiosa ed apocalittica che accompagna il proselitismo tra gli Ebrei prima e quindi, con San Paolo, tra tutti i popoli dell'impero romano. È il trionfo di un nuovo universalismo. In Africa si sviluppa la prima comunità cristiana di lingua latina e Cartagine conquista nel III secolo una supremazia sul cristianesimo occidentale. Dopo aver illustrato il lungo faticoso cammino attraverso il quale il Cristianesimo, religione perseguitata, diventa la religione ufficiale dell'impero, l'a. affronta i temi dell'organizzazione amministrativa della Chiesa, ripresa dal mondo romano, e della successiva adesione dei popoli germanici alla nuova fede. Si forma il diritto canonico, che ha come fonte, oltre che la Bibbia ed i Vangeli, anche l'insegnamento dei padri della Chiesa (tra i quali l'africano Agostino), i canoni dei concili, le decretali papali e, soprattutto, lo stesso diritto romano.

La terza grande religione che ha influenzato lo sviluppo del diritto mediterraneo è quella islamica: al politeismo tradizionale degli Arabi nomadi, Maometto sostituisce dopo il 622, anno dell'Egira, una fede rivoluzionaria in un solo Dio, Allah, ponendosi cosí sulla linea dei grandi profeti giudei e dello stesso Cristo. La legge ed il potere sono inviolabili, perché hanno origine divina. Le ripercussioni sulla società e sul diritto arabo sono immense: nasce una comunità che non si fonda piú sulla famiglia o sulla tribú, ma su una religione monoteista che tende ad affermarsi oltre i confini del mondo arabo, di nuovo ancora nel bacino del Mediterraneo, verso un nuovo universalismo.

ATTILIO MASTINO

---